

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1607

Vol. 1972/0225

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Segretariato generale

004(72) 1607 def.

Bruxelles, 11 dicembre 1972

RISERVATISSIMO

Comunicazione della Commissione sul

IMPIEGHI E LAVORO COMPLETATO

CON LA LEGGE

Paragrafo 13. del Regolamento

di

Decisione del Consiglio riguardante

l'apertura dei negoziati con la Germania

Il governo di Berlino

del Regno Unito e dei Governi degli Stati membri

della CEE

relativi al Consiglio economico e finanziario di

negoziazione con la Germania

004(72) 1607 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
sui
RAPPORTI DELLA COMUNITA'
CON LA NORVEGIA

1. Dopo che, in data 25 ottobre 1972, la Norvegia ha chiesto di avviare trattative con la Comunità ai fini della conclusione di un accordo, nella sessione del 6 novembre scorso, il Consiglio ha invitato la Commissione a condurre colloqui esplorativi, aderendo così alla richiesta del Governo norvegese.

Tali colloqui si sono svolti a più riprese nel corso del mese di novembre : hanno avuto per tema essenziale le spiegazioni e i chiarimenti dati dalla Commissione sulla portata e la ragione d'essere delle varie disposizioni degli accordi conclusi con gli altri paesi dell'EFTA non aderenti. Al termine dei colloqui, il Governo norvegese ha informato la Comunità, mediante il Memorandum deposto il 4 dicembre, dei suoi desiderata sul contenuto dell'accordo che intende debattere con la Comunità.

2. Nel memorandum, il Governo norvegese conferma che gli accordi firmati il 22 luglio di quest'anno con gli altri Stati dell'EFTA non aderenti costituiscono una base ragionevole per un accordo con la Comunità. Pertanto, la Commissione è del parere che le trattative potranno essere avviate il più presto possibile; i lavori di preparazione a livello comunitario potranno limitarsi agli aspetti specifici all'accordo prospettato con la Norvegia.

In questa occasione il Governo norvegese ha anche espresso il desiderio di talune modifiche al modello sostituito dagli accordi con gli altri Stati dell'EFTA : dette modifiche riguardano essenzialmente i prodotti della pesca, i prodotti industriali sottoposti ad un regime speciale nonché le questioni di trasporto marittimo.

Prodotti industriali sottoposti ad un regime speciale

3. Per quanto riguarda i più importanti prodotti sottoposti negli accordi con gli altri Stati dell'EFTA ad un regime speciale, il Governo norvegese analizza la situazione economica e commerciale dei settori interessati. Esso chiede pertanto che le deroghe al calendario normale per le riduzioni tariffarie siano per quanto possibile limitate, data la notevole incidenza che tali deroghe rischiano di avere a motivo della composizione delle esportazioni norvegesi.

Al riguardo si può osservare che i problemi economici esistenti in questo settore sono simili a quelli incontrati dalla Comunità con gli altri paesi dell'EFTA. Pertanto non sembra che l'elenco dei prodotti sottoposti ad uno speciale regime transitorio all'importazione nella Comunità possa essere notevolmente diverso da quelle incluse nei Protocolli sui prodotti sensibili degli accordi conclusi con i paesi a struttura economica simile.

In tale elenco (omettendo alcuni prodotti di cui non esiste o quasi esportazione) figurerebbero i seguenti prodotti : fiocco di fibra artificiale, carte e cartoni, ferro-leghe, acciai speciali, piombo, zinco, alluminio, metalli rari; esso coprirebbe circa il 30 % delle importazioni comunitarie dalla Norvegia (1). Allo scopo di valutare tale percentuale bisogna anche tener conto del fatto che, fatto salvo il ripristino facoltativo dei dazi doganali in caso di superamento dei massimali indicativi, per la maggior parte dei prodotti esportati dalla Norvegia gli Stati aderenti non procederebbero ad un rialzo di dazi doganali.

.../...

(1) Sulla base della media delle importazioni per gli anni 1969-1971.

Due prodotti meritano un'attenzione particolare :

i) Alluminio grezzo

Si noti che la Norvegia è uno dei principali fornitori di questo prodotto alla Comunità. In sede di conclusione degli accordi con gli altri paesi dell'EFTA non candidati all'adesione, la Comunità aveva definito il regime tariffario da applicare all'alluminio partendo dall'ipotesi dell'adesione della Norvegia alla Comunità, quindi dell'inserimento completo della produzione norvegese in quella della Comunità, nel corso di un periodo di transizione di quattro anni e mezzo. Data la nuova situazione, tale integrazione non avrà luogo. Perciò sembra sufficiente applicare alla Norvegia lo stesso regime settennale di disarmo delle barriere tariffarie deciso per l'alluminio originario dagli altri paesi dell'EFTA non aderenti.

Sarà pertanto opportuno applicare alle importazioni d'alluminio originarie dalla Norvegia provvedimenti d'inquadramento quantitativo precisi in base ai principi già negoziati con gli altri paesi dell'EFTA.

ii) Carburo di silicio (TDC 28.56.A) (1)

Questo prodotto è fabbricato in Norvegia essenzialmente per l'esportazione e si avvantaggia di costi di produzione estremamente bassi, dovuti alla presenza di fonti d'energia elettrica di costo poco elevato. Appare quindi auspicabile prevedere a vantaggio delle imprese comunitarie fabbricanti questo prodotto un periodo di adeguamento più lungo del normale periodo di transizione, nonché misure speciali d'inquadramento delle importazioni. Così il carburo di silicio dovrebbe essere sottoposto al regime settennale con possibilità di massimali indicativi.

.../...

(1) Con l'inserimento di questo prodotto, la percentuale dei prodotti sottoposti ad uno speciale regime all'importazione nella Comunità aumenterebbe in misura inferiore all'1 %.

Inoltre il Memorandum norvegese fa notare che i prodotti sottoposti ad un regime transitorio speciale negli altri accordi EFTA coprirebbero, nel caso della Norvegia, una quota molto importante delle sue esportazioni nella Comunità. Infatti, tale percentuale viene superata soltanto nel caso della Finlandia.

Al riguardo la Commissione ritiene che, come è avvenuto per gli altri paesi dell'EFTA, si dovranno a tempo debito esaminare, in funzione dei loro lati positivi sul piano economico, eventuali richieste della Norvegia allo scopo d'istituire regimi di transizione particolari per taluni prodotti a favore dell'industria norvegese.

Settore agricolo e prodotti della pesca in particolare

4. Lo schema preso in considerazione dalla Comunità per gli accordi con gli Stati dell'EFTA non aderenti è stato la progressiva realizzazione di una zona di libero scambio che copra i prodotti industriali. Nel caso dell'Austria, della Finlandia, della Svizzera e della Svezia, detto schema comprende la maggior parte degli scambi ai sensi dell'articolo XXIV del GATT, come risulta dalla tabella sotto riportata che indica la percentuale approssimativa dei prodotti non coperti. Per la Norvegia questa percentuale, pur essendo notevolmente superiore a quella degli altri quattro paesi, non incide sulla conformità ai criteri del GATT.

Quota dei prodotti agricoli negli scambi della Comunità ampliata con gli Stati dell'EFTA non aderenti (base : valore delle importazioni per la media degli anni 1968-1970)

	Austria	Finlandia	Islanda	Norvegia	Portogallo	Svezia	Svizzera
Importazioni della Comunità da ciascun paese	6,9	2,9	68,9	11,4	22,6	3,5	4,9
Importazioni di ciascun paese dalla Comunità	7,1	5,3	21,7	5,8	2,7	4,7	10,2
Scambi in entrambi i sensi	7,0	4,0	40,4	8,4	9,8	4,1	8,2

Nei soli due casi dell'Islanda e del Portogallo è stato necessario, allo scopo di ottenere una copertura rispondente alla definizione del GATT, predisporre concessioni da parte della Comunità per taluni prodotti agricoli.

Il caso della Norvegia, quindi, non può essere assimilato a quello di questi ultimi due paesi. Le sue esportazioni non coperte dal libero scambio industriale riguardano essenzialmente il settore della pesca. Ora, per quanto riguarda i pesci freschi e conserve di pesci, si può constatare che già sin da ora l'offerta interna della Comunità non può soddisfare la domanda, che rimane inoltre in forte espansione. L'incidenza dei dazi doganali che verrebbero reintrodotti ad opera dei paesi aderenti secondo la gradualità prevista dal Trattato di adesione potrebbe pertanto non avere un'importanza determinante sull'evoluzione degli scambi; comunque, eventuali difficoltà potrebbero essere esaminate dal Comitato misto a norma della disposizione enunciata negli accordi in materia agricola.

Bisogna anche ricordare che per le farine di pesci il dazio doganale iscritto nella TDC non è che del 2 % e che la maggior parte dei grassi e degli oli greggi di mammiferi marini fruiscono di un dazio nullo. Pertanto l'inserimento di questi prodotti non rivestirebbe un vero e proprio significato economico.

In base a queste varie osservazioni, la Comunità può considerare inopportuno, come è già avvenuto per gli altri paesi dell'EFTA non aderenti che si trovano in condizioni analoghe a quelle della Norvegia, uscire dal quadro limitato ai prodotti industriali che la Comunità ha preso in considerazione per gli accordi in questione, nonostante le pressanti richieste formulate da taluni partner per vari loro prodotti specifici che trovano finora uno sbocco notevole in particolare nel mercato del Regno Unito.

.../...

5. Sottolineando nel suo Memorandum l'importanza della pesca per il suo paese, il Governo norvegese ricorda il significato particolare di questa attività per le regioni del Nord e segnala che la situazione di queste regioni non è molto diversa da quella dell'Islanda, paese a favore del quale la Comunità ha effettuato concessioni per i prodotti del mare.

Senza in alcun modo contestare questi aspetti regionali (che erano stati presi nella dovuta considerazione in sede di negoziati sull'adesione), la Commissione deve tuttavia ricordare che gli accordi con gli Stati dell'EFTA non aderenti non vanno oltre le questioni commerciali.

Inoltre, le concessioni all'Islanda sono state legate al problema dei diritti di pesca. Anche questo problema è stato preso in considerazione (1) ai fini della realizzazione del libero scambio, conformemente alla Convenzione di Stoccolma, per i filetti di pesci surgelati (quick frozen).

Al riguardo potrebbe risultare utile verificare, durante le trattative, come il governo norvegese veda la questione dei limiti di pesca nelle sue future relazioni con la Comunità in collegamento con le sue richieste per quanto riguarda il settore del pesce. Infatti, il Memorandum norvegese del 4 dicembre tace su questo punto la cui importanza non si può minimizzare se in seguito il Consiglio volesse approfondire l'esame delle richieste norvegesi. Sulla base delle informazioni così ottenute, la Commissione potrebbe eventualmente apportare ulteriori ripensamenti, alla luce dell'insieme degli elementi dell'accordo.

.../...

(1) In sede di negoziati della Convenzione di Stoccolma fu convenuto, oltre che una limitazione quantitativa ad opera del Regno Unito, che il sistema del libero scambio verrebbe revocato, salvo voto unanime del Consiglio, in caso di fondamentale cambiamento delle condizioni di concorrenza nel settore della pesca ("of fishing industry").

Quando l'Islanda aderì alla Convenzione nel 1970, fu deciso di ampliare il limite quantitativo all'accesso al Regno Unito, abbinandolo ad un sistema di prezzo minimo all'esportazione.

Trasporti marittimi

6. Tra gli altri punti riportati dal Memorandum norvegese, solo il problema dei trasporti marittimi richiede una presa di posizione particolare. Da molto, gli Stati membri della Comunità hanno preso parte ai lavori effettuati al riguardo in varie sedi internazionali, in particolare all'OECE e poi all'OCSE. La Comunità in quanto tale non ha finora elaborato una politica comune in merito a questi problemi, non è tuttavia escluso che la situazione muti in conseguenza dell'ampliamento.

E' il caso di ricordare che la posizione assunta dalla Comunità nei confronti degli altri partner dell'EFTA su questioni dello stesso genere l'ha portata a respingere qualsiasi impegno convenzionale che stabilisca a priori obblighi di consultazioni di questa natura.

Ciò non esclude tuttavia che in futuro, a seconda delle opportunità, vengano instaurati contatti permanenti con il governo norvegese su questioni d'interesse comune in questo settore. Infatti tali contatti potranno risultare utili e auspicabili. Lo stesso discorso si può fare d'altronde per altri problemi, come quelli interessanti il settore petrolifero.

La Commissione propone di portare quanto precede a conoscenza della delegazione norvegese nel quadro dei negoziati.

E' ovvio che l'eventuale applicazione futura della "clausola evolutiva" non verrebbe in alcun modo pregiudicata.

.../...

7. Il Consiglio, nonché i rappresentanti degli Stati membri della CECA, riunitisi nel Consiglio stesso, troveranno allegata alla presente comunicazione le proposte di decisione per l'apertura dei negoziati con la Norvegia, corredate dalle direttive che dovrebbero servire di base per lo svolgimento delle trattative. Queste fanno riferimento ai principi generali enunciati nelle prime direttive riguardanti le trattative con gli altri Stati dell'EFTA non aderenti (doc. interno del Consiglio n. 697 del 9 novembre 1971), nonché agli elementi comuni agli accordi firmati o parafati il 22 luglio 1972 con i paesi aventi struttura economica simile a quella della Norvegia.

Allo scopo di tener presente il desiderio espresso dal governo norvegese, che le riduzioni tariffarie entrino in applicazione dal 1° aprile 1973, appare altamente auspicabile che il Consiglio deliberi quanto prima sui progetti di decisione allegati.

Progetto di

Raccomandazione

di

Decisione del Consiglio riguardante

l'apertura dei negoziati con la

Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto l'articolo 113 del Trattato che istituisce la CEE,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando la domanda formulata dal governo del Regno di Norvegia
il 25 ottobre 1972

DECIDE :

ARTICOLO UNICO

La Commissione è autorizzata ad aprire trattative per la
conclusione di un accordo tra la CEE e la Norvegia.

Essa conduce dette trattative secondo le direttive indicate
nell'Allegato, salve restando eventuali direttive future e con
l'assistenza del Comitato speciale di cui all'articolo 113.

I principi generali dell'Accordo saranno quelli riportati nelle pagine 1-4 del documento interno n. 697 del 9 novembre 1971.

L'accordo riguarderà i prodotti di cui ai capitoli 25-99 della Nomenclatura di Bruxelles, esclusi i prodotti di questi capitoli iscritti nell'Allegato II al Trattato, nonchè i prodotti dei capitoli 1-24 inclusi nella tabella I dell'allegato al Protocollo n.2 degli accordi firmati dalla Comunità il 22 luglio 1972.

Le disposizioni dell'accordo dovrebbero essere in linea di massima identiche a quelle contenute negli accordi del 22 luglio 1972 con la Svezia, la Svizzera, l'Austria e la Finlandia.

Per quanto riguarda i regimi particolari all'importazione:

a) nella Comunità:

Nell'accordo saranno riportati gli articoli 1-3 del protocollo n.1 dei succitati accordi. L'elenco da proporre alla delegazione norvegese per l'articolo 2 di questo protocollo figura qui di seguito:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.56	Carburi (carburo di silicio, di boro; carburi metallici, ecc): A. di silicio
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: B. Fibre tessili artificiali
56.02	Fasce da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali: B. di fibre tessili artificiali
ex 73.02	Ferro-leghe, escluso il ferro-nichelio
: 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci n. 73.06-73.14 incluse

.../...

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
76.01	Alluminio grezzo; cascami e rottami d'alluminio: A. grezzo
78.01	Piombo grezzo (anche argentifero); cascami e rottami di piombo A. grezzo II. Altri
79.01	Zinco grezzo, cascami e rottami di zinco: A. grezzo
81.01	Tungsteno (Wolframio), grezzo o lavorato
81.02	Molibdeno, grezzo o lavorato
81.03	Tantalio, grezzo o lavorato
81.04	Altri metalli comuni, grezzi o lavorati; cermet, grezzi o lavorati: B. Cadmio C. Cobalto II. lavorato D. Cromo E. Germanio F. Afnio (celtio) G. Manganese H. Niobio (colombio) IJ. Antimonio K. Titanio L. Vanadio M. Uranio impoverito in U 235 O. Zirconio P. Renio Q. Gallio, indio, tallio R. Germet

I massimali indicativi verranno fissati dalla Commissione, assistita dal Comitato speciale di cui all'articolo 113, su basi identiche a quelle definite per la fissazione dei massimali per l'anno 1973 nei citati accordi;

b) in Norvegia:

La Commissione valuterà, con l'ausilio del Comitato di cui all'articolo 113, eventuali richieste norvegesi, badando a stabilire un equilibrio corrispondente a quello realizzato negli accordi del 22 luglio 1972.

Progetto di decisione
dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della CECA
riuniti nel Consiglio concernente l'apertura
di negoziati con la Norvegia

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio, riuniti nel Consiglio,

considerando che i citati Stati membri hanno concluso tra loro il Trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio;

considerando che essi hanno anche concluso il Trattato istitutivo della Comunità economica europea il quale, a norma del suo articolo 232, non modifica le disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri; considerando la domanda formulata dal governo del Regno di Norvegia il 25 ottobre 1972.

DECIDONO :

1. La Commissione è invitata ad aprire negoziati con la Norvegia a nome degli Stati membri. Scopo dei negoziati sarà quello di esaminare se sia possibile un'accordo per i prodotti di competenza della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio sulle base indicate in allegato e salve restando eventuali direttive future.
2. Per l'applicazione della presente decisione, la Commissione sarà assistita da rappresentanti degli Stati membri.

.../...

Le disposizioni dell'accordo dovranno essere in linea di massima identiche a quelle (1) enunciate negli accordi del 22 luglio 1972, con gli altri Stati dell'EFTA non aderenti, secondo la scelta che il governo norvegese deve operare, in materia di norme di prezzo, tra le due soluzioni che figurano nella pagina 45 del documento interno 697 del 9 novembre 1971.

(1) Taluni prodotti per i quali dovrebbe essere istituito uno speciale regime all'importazione nella Comunità figurano nell'elenco di cui al progetto di decisione del Consiglio CEE.